



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21.10.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 25.10.2022, n. 250, recante “*Nomina dei Ministri*”, con il quale la *Sen. Anna Maria Bernini* è nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca*” (di seguito, anche solo MUR) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”, successivamente rettificato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare l’art. 8 che prevede “*ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*”, e in particolare il capo III;

VISTO il decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 338, con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure relative all’accreditamento iniziale e periodico delle Scuole e dei Collegi Superiori istituiti dalle Università;

VISTO il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’articolo 19, comma 3, che prevede “*Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell’ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270*”;

VISTO l’art. 1, commi 586 e 587, della Legge 197 del 29.12.2022 – c.d. legge di bilancio per l’anno finanziario 2023 – è stata autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore delle Scuole Universitarie Superiori, al fine di dare attuazione al piano di rafforzamento delle stesse previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, al comma 586 del citato articolo sono state individuate le seguenti scuole superiori d’ateneo in favore delle quali ripartire i fondi:

- a) Collegio superiore - Università di Bologna;
- b) Scuola di studi superiori C. Urbani - Università di Camerino;
- c) Scuola superiore dell’Ateneo di Catania;
- d) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) - Università del Salento;
- e) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» - Università di Macerata;
- f) Scuola galileiana di studi superiori - Università di Padova;
- g) Scuola superiore di studi avanzati - La Sapienza di Roma;
- h) Scuola di studi superiore «F. Rossi» - Università di Torino;
- i) Scuola superiore dell’Università degli studi di Udine;
- l) Collegio internazionale Ca' Foscari - Università di Venezia.

Al successivo comma 587 del medesimo articolo si è disposto che le risorse dovranno essere ripartite in misura uguale tra le Istituzioni sopra elencate con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che i fondi di cui all'art. 1, commi 586 e 587, della Legge 197 del 29.12.2022 – c.d. legge di bilancio per l'anno finanziario 2023, sono stati allocati sul Capitolo 1694 “Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente, non docente e per i ricercatori e per la ricerca scientifica” piano Gestionale 18 “spese per il rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza”;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa e in applicazione di quanto previsto dall'art.1, commi 586 e 587, della Legge 197 del 29.12.2022 – c.d. legge di bilancio per l'anno finanziario 2023 - lo stanziamento di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per l'anno 2023 e di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il sostegno e il potenziamento delle scuole superiori d'ateneo è così ripartito tra le Università statali cui afferiscono le Scuole:

Scuola superiore	Importo 2023	Importo 2024	Importo 2025
Collegio superiore - Università di Bologna	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000
Scuola studi superiori C. Urbani – Università di Camerino	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000
Scuola superiore dell'Ateneo di Catania	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000
Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) - Università del Salento	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000
Scuola di studi superiori “G. Leopardi” - Università di Macerata	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000
Scuola galileiana di studi superiori - Università di Padova	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000
Scuola superiore di studi avanzati – La Sapienza di Roma	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000
Scuola di studi superiore “F. Rossi” – Università di Torino	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000



Il Ministro dell'università e della ricerca

Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000
Collegio internazionale Ca'Foscari – Università di Venezia	€ 300.000	€ 500.000	€ 500.000

Articolo 2

1. Con lo stanziamento di cui al precedente art. 1, le Scuole Universitarie Superiori, al fine di dare attuazione al piano di rafforzamento delle stesse previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), provvedono:

- a) alla promozione della collaborazione tra le scuole universitarie superiori e altre istituzioni di istruzione superiore, allo scopo di stabilire partenariati e convenzioni per l'organizzazione di attività formative comuni;
- b) alla promozione del ruolo delle Scuole Superiori Universitarie, vista la loro caratteristica di multidisciplinarietà, nella transizione scuola-università, attraverso attività di orientamento per gli studenti delle scuole, ad integrazione delle ulteriori attività svolte dagli Atenei di afferenza a valere sulle altre risorse del PNRR ai sensi del d.m. 3 agosto 2022 n. 934, nonché del Piano lauree scientifiche e dei Piani per l'orientamento e il tutorato ai sensi dell'art. 7 del d.m. 25 marzo 2021 n. 289.

2. Con riferimento alla lett. a) del comma 1 del presente articolo, le risorse di cui all'art. 1 sostengono la creazione di reti di collaborazione con le seguenti finalità:

- a. promuovere lo sviluppo di una comunità di pratiche su specifici temi;
- b. costruire un modello *front-runner follower*, in cui i *front runners* sono Scuole Superiori Universitarie con comprovate competenze e buone pratiche su specifici temi e i *followers* sono Scuole Superiori Universitarie che necessitano di potenziarle e/o consolidarle: se presenti diverse aree di intervento, all'interno di una stessa rete una Scuola Superiore Universitaria può svolgere il ruolo sia di *front runner* sia di *follower*;
- c. rafforzare su aree tematiche di intervento il sistema di Scuole Superiori Universitarie nel contesto nazionale e internazionale e in risposta alle politiche emergenti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione;
- d. approfondire le competenze necessarie ai giovani ricercatori in formazione, anche al fine di attuare programmi formativi dedicati e di rispondere alle esigenze del contesto di riferimento;

3. Con riferimento alla lett. b) del comma 1 del presente articolo, le risorse di cui all'art. 1 possono sostenere interventi o azioni:

- a. di organizzazione ed esecuzione di sessioni di tutoring o mentoring, in cui gli studenti interessati possano essere supportati dai docenti delle Scuole Universitarie Superiori nella scelta dei loro percorsi di studio;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- b. di attività di formazione per docenti e tutor per gli interventi e le azioni di transizione scuola-università;
- c. di organizzazione ed esecuzione di webinar, workshop e seminari, in cui sia possibile l'interazione tra docenti delle Scuole Universitarie Superiori e studenti interessati.

4. Con riferimento agli interventi e alle azioni di cui al comma 3, lett. a) e b), gli stessi si potranno svolgere anche via web, in modalità sincrona, nel limite massimo di 1/3 delle attività complessivamente previste.

5. Al termine del triennio le Università sede delle Scuole presentano una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e sull'utilizzo delle risorse erogate, secondo le indicazioni operative e i termini forniti dalla competente Direzione generale. Le somme eventualmente non utilizzate sono recuperate a valere sulla quota base del fondo per il finanziamento ordinario degli Atenei per essere riattribuite alle Università che hanno provveduto al loro completo utilizzo per le ulteriori attività delle loro Scuole.

Articolo 3

Le somme di cui all'art. 1, graveranno sul capitolo 1694/pg18 "*Spese per il rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza*" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini